



## **EMERGENZA COVID 19 – DPCM 01 APRILE 2020**

Gentili clienti,

ieri, 01 aprile 2020, è stato emesso il Decreto del Presidente del Consiglio che, in sostanza, proroga al **13 aprile 2020** tutte le precedenti disposizioni restrittive emesse nel mese di marzo.

La cosa più interessante, e degna di segnalazione, è che anche il termine inizialmente indicato nell'Ordinanza Regionale Lombardia del 15 aprile 2020 è pertanto da aggiornare nella nuova data – valida per tutto il territorio nazionale – **del 13 aprile 2020**.

\*\*\*\*\*

## **EMERGENZA COVID – CONSEGNA A DOMICILIO PER BENI NON ALIMENTARI NON DI PRIMA NECESSITA'**

Nelle FAQ del Ministero Economia e Finanze è stata inserita la seguente risposta che riguarda le vendite a domicilio:

*I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti **diversi da quelli alimentari o di prima necessità** e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?*

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

\*\*\*\*\*



## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Continuiamo ora con la spiegazione delle disposizioni previste nel Decreto Cura Italia, concentrandoci sulle misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, l'art. 64 del D.L. 18/2020 Cura Italia, ha introdotto un **credito d'imposta** al fine di **incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro**.

Tale credito d'imposta è pari al **50% delle spese di sanificazione sostenute nell'anno 2020 fino ad un massimo di 20.000,00 euro** per ciascun beneficiario e nel limite complessivo massimo di 50 milioni di spesa stanziati per l'anno 2020.

**Possano beneficiare** di tale agevolazione:

1. i **soggetti esercenti attività d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico o dal regime contabile adottato;
2. le **persone fisiche** che svolgono attività produttiva di **reddito di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53 co. 1 del T.U.I.R.;
3. le **associazioni professionali senza personalità giuridica** costituite tra persone fisiche;
4. la **società tra professionisti** (in questo caso si attende una conferma ufficiale).

Le spese agevolabili sono quelle relative alla **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** che siano state **effettivamente sostenute e debitamente documentate**.

Per attività di sanificazione si intendono quelle che riguardano:

*“il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.*



L'agevolazione è collegata al protocollo siglato tra imprese e sindacati per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda tra le quali ricordiamo:

- la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica** dei **locali**, degli **ambienti**, delle **postazioni di lavoro** e delle **aree comuni** e di **svago**;
- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di **tastiere**, **schermi touch**, **mouse**, con adeguati detergenti, sia negli **uffici**, sia nei **reparti produttivi**.
- nel caso di **presenza di una persona con COVID-19** all'interno dei locali aziendali, viene previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della **circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443**, nonché alla ventilazione dei locali.

In particolare, la citata circolare n. 5443/2020 prevede, per gli ambienti non sanitari (quindi, ad esempio, per quelli aziendali), che, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati siano sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Con **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico** di concerto con il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, entro il 16 aprile 2020 saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità di applicazione** e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 50 milioni sopra richiamato.

**Pertanto: si invitano i clienti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui sopra, a conservare una copia dei giustificativi relativi a spese effettuate per la sanificazione dei luoghi di lavoro unitamente ad un documento attestante il sostenimento delle suddette spese.**

Cordiali saluti

Zogno, 02 aprile 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide